

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI
ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE

NEI CIMITERI COMUNALI

Testo Vigente dal 21 MAGGIO 2014

COMUNE DI PECCIOLI

Provincia di Pisa

N. 304

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
Comunale per giorni *15* dal *05/05/2014* al
20/05/2014.

Peccioli, li 21/05/2014

IL MESSO COMUNALE

Debora Guerrini



COMUNE DI PECCIOLI

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE

PER

L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

DI

ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE

NEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/04/2014

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri gestiti direttamente dal Comune di Peccioli.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 113 e 113/bis del D.Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dalla data di approvazione del Bilancio.
- 3.

Art. 4

MODALITA' DI FORNITURE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo alla stipula del contratto.
3. La scadenza del servizio di illuminazione votiva coincide con la scadenza della concessione d'uso della sepoltura.
4. La fornitura sarà interrotta solo nel caso in cui pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di disdetta, l'interruzione del servizio e del pagamento del corrispettivo annuo decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 5

ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Affari Legali e Normativi del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso,

con l'esatta indicazione della tomba e del loculo. L'Ufficio Affari Legali e Normativi, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà a comunicare la richiesta all'Ufficio Tecnico per l'attivazione dell'allaccio; dell'avvenuto allaccio l'Ufficio Tecnico darà comunicazione all'Ufficio Affari Legali e Normativi

2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Peccioli o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura delle lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 6

CONCORSO ALLA COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO

1. La tariffa del servizio è stabilita dall'organo competente ed è articolata in:
 - a) un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di impianto principale, presa di fissaggio del portalampada, lampada ed accessori vari, gli ordinari lavori di sterro e rinterro del filo elettrico, di apertura e chiusura di eventuali tratti murari e di adattamento al conduttore elettrico.
 - b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 7, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampade, l'erogazione dell'energia elettrica

Art. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il versamento del canone dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno mediante versamento su conto corrente postale; a tal fine verrà inviato al domicilio degli utenti apposito avviso, contenente l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'ufficio comunale competente la determinazione della somma da pagare per il servizio.

Art. 8

OMESSO PAGAMENTO

1. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune, previa diffida e assegnazione di un nuovo termine perentorio di **60 giorni**, potrà senza altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o eliminare l'impianto senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il mancato pagamento, della quota annua del servizio di illuminazione votiva costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 9

CONDIZIONI DI RIPRISTINO

1. Il ripristino dell'erogazione della corrente per scadenza del contratto, per danni causati dall'utente o per la sua morosità, potrà essere concesso dopo il pagamento delle spese di riallaccio, di rimborso dei danni e nei casi di morosità di tutte le rate dovute. Nel caso di constatata reiterata morosità il Comune ha facoltà di rifiutare il ripristino del servizio
2. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto fisso di allacciamento,

Art. 10

VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino ;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'ufficio Affari Legali e Normativi con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'ufficio stesso.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 8.

Art. 11

TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero per motivi non dipendenti dal Comune, si intende trasferito anche l'allaccio della luce.

Art. 12

CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 13

ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 5 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 14

NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione e dopo l'avvenuta ripubblicazione all'albo per 15gg consecutivi.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **APPROVATO** CON DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 09 APRILE 2014** DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **04 MAGGIO 2014**.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO **RIPUBBLICATO** ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GG DAL **05/05/2014** AL **20/05/2014** - **Repertorio n° 304/2014**

Peccioli, lì 21/05/2014

Il Segretario Comunale

Dott. Ssa Adriana Viale